DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 E N. 543/2008 SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI POLLAME

Art. 7

Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa

La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e' effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

Versione in vigore dal 7 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame
Estremi	Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-202-2011/art-7-individuazione-dei-responsabili-per-la-sanzione-amministrativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it